


Testo aggiornato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28-6-2011



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

**Regolamento di disciplina  
dell'attività di acconciatore**

*Il regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.123 del 25.9.2007.-  
Il presente testo aggiornato è coordinato con le modifiche successivamente introdotte con la  
deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28-6-2011-*

21.07.11 11.08.2011  
G. Carraro

## **- I n d i c e -**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità di esercizio dell'attività
- Art. 3 Dichiarazione di inizio attività
- Art. 4 Cessazione o variazione dell'attività
- Art. 5 Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali
- Art. 6 Requisiti del personale e dei locali sotto il profilo igienico - sanitario
- Art. 7 Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi
- Art. 8 Conduzione igienica dell'attività
- Art. 9 Pulizia del personale
- Art.10 Esposizione orari e tariffe
- Art.11 Vendita prodotti
- Art.12 Vigilanza e sanzioni

## Art.1

**Oggetto del regolamento**

Oggetto del presente regolamento è l'attività di acconciatore, disciplinata dalla legge 14.2.1963, n.161, dalla legge 17.8.2005, n.174 e dal 2° comma dell'art.10 del D.L. 31.1.2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2.4.2007, n.40.-

L'attività professionale di acconciatore comprende, secondo la definizione dell'art.1 della legge n.174/2005, tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare.-

Le norme del presente regolamento si applicano anche ai soggetti, individuati dall'art.6, comma 7, della legge 17.8.2005, n.174, che alla data di entrata in vigore di tale norma erano in possesso della qualifica di barbieri ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato l'attività di barbieri.- A detti soggetti è garantito il diritto di svolgere l'attività di barbieri, nel rispetto delle presenti disposizioni regolamentari.-

## Art.2

**Modalità di esercizio dell'attività**

*(Testo quale risulta modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 28-6-2010)*

L'attività di acconciatore è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente e non è subordinata al rispetto di alcun criterio relativo a distanze minime o a parametrici numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.-

Nello stesso locale possono essere svolte con distinte titolarità più attività di acconciatore, sempre che sussistano i requisiti professionali, edilizi e igienico sanitari richiesti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio delle rispettive attività.-

## Art.3

**Dichiarazione di inizio attività**

Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore deve presentare dichiarazione di inizio attività al Comune, ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990, n.241, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal servizio competente.-

Dalla dichiarazione deve risultare, tra l'altro, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Qualificazione professionale conseguita, nel rispetto della legge 17.8.2005, n.174 dal titolare o dalla maggioranza dei soci operanti nell'azienda (uno in caso di due) quando si tratta di impresa artigiana, o dal direttore in caso di impresa non artigiana.-
- b) Iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n.443 (è ammessa la dichiarazione che la ditta si iscriverà all'albo delle imprese artigiane).-
- c) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, nel caso di società non artigiana.-
- d) Idoneità igienico - sanitaria del locali e delle attrezzature e impianti in questi esistenti.- A tal fine deve essere allegato alla dichiarazione il certificato igienico sanitario di cui al successivo art.6, comma 2, lettera a).-
- e) Idoneità sanitaria del personale addetto.- A tal fine devono essere allegate alla dichiarazione le certificazioni sanitarie di cui al successivo art.6, comma 2, lettera b).-
- f) Idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico edilizio. I locali debbono essere in possesso di certificato di agibilità per la destinazione d'uso artigianale o commerciale.- Nel caso di svolgimento dell'attività presso il domicilio dell'esercente, i locali debbono essere in possesso di certificato di agibilità per la destinazione d'uso di civile abitazione.-
- g) Requisiti morali.- Il richiedente non deve trovarsi in una causa di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n.575 (normativa antimafia), né in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336 (normativa in materia di assegni bancari e postali).- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia, ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.252/1998.-

La dichiarazione deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società.

## Art.4

**Cessazione o variazione dell'attività**

In caso di cessazione dell'attività il titolare/legale rappresentante è tenuto a presentare apposita comunicazione al Comune.-

In caso di trasferimento di sede o di modifica dei locali dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di inizio attività, ai sensi del precedente art.3.-

Anche per il trasferimento della gestione o della proprietà dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di inizio attività.- In tal caso la dichiarazione avrà però efficacia immediata, in quanto l'attesa del termine indicato nell'art.19 della legge 7.8.1990, n.241 confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica dell'attività.-

## Art.5

**Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali**

L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali con destinazione d'uso artigianale o commerciale.- I locali devono essere, in ogni caso, separati da quelli adibiti ad altre attività.-

I locali impiegati per l'esercizio dell'attività debbono disporre delle caratteristiche indicate nelle norme edilizie e igieniche vigenti.-

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell' esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma precedente, fermo restando che la destinazione d'uso degli stessi rimane sempre quella per civile abitazione.- I locali debbono essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività.-

Non viene fissata alcuna superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività, in quanto con il rilascio da parte dell'AUSL della certificazione di cui al successivo art.6, comma 2, lettera a), si considerano rispettate tutte le condizioni circa la idoneità degli stessi.-

## Art.6

**Requisiti dei locali e del personale sotto il profilo igienico - sanitario**

Spetta al servizio di igiene pubblica dell'AUSL l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene presentata la dichiarazione di cui al precedente art.3, nonché dei requisiti sanitari

relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, secondo le norme seguenti:

- a) Nei locali ad uso dell'esercizio e in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di almeno mt.2, dovranno essere rivestiti di materiale e/o tinteggiatura impermeabile e lavabile che consentano la pulizia e disinfezione più completa.-
- b) Nei locali di lavoro deve esistere un'adeguata dotazione di lavandini fissi, con rubinetteria a pedale, in maiolica o materiale simile ed acqua corrente calda, fredda e potabile, per un regolare svolgimento dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.-
- c) Ogni esercizio deve avere adeguati servizi igienici, adattati anche all'uso dei disabili.-
- d) Per l'arredamento, le attrezzature e le altre suppellettili, si applicano le disposizioni contenute nel successivo art.7.-

In relazione a quanto previsto nel precedente comma, alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:

- a) Certificato rilasciato dal competente servizio di igiene pubblica dell'AUSL, attestante l'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'attività, con allegata relazione tecnica e planimetria dei locali.-
- b) Certificazioni rilasciate dal competente servizio di igiene pubblica dell'AUSL, relative alla idoneità sanitaria di tutti gli addetti all'attività (titolare, personale, direttore dell'azienda, etc.).-

Il rilascio delle certificazioni di cui al precedente 2° comma è richiesto direttamente dall'interessato al servizio di igiene pubblica dell'AUSL.- Allo stesso modo le certificazioni sono rilasciate dall'AUSL direttamente al richiedente, che le allegnerà alla dichiarazione di inizio attività.-

Le certificazioni relative all'idoneità sanitaria del personale, di cui alla lettera b) del precedente 2° comma, debbono essere richieste all'AUSL, e tenute a disposizione degli organi di vigilanza, anche in caso di sostituzione o integrazione del personale verificatasi successivamente all'inizio dell'attività.-

## Art.7

**Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi**

Gli esercizi che svolgono l'attività prevista dal presente regolamento, devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a chiusura perfetta, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e di biancheria in quantità sufficiente, onde poter essere ricambiati per ogni servizio; di rasoi, forbici pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori e di un contenitore isolato di medicinali per il pronto soccorso.

Devono essere forniti, inoltre, di sedili rivestiti di materiali lavabili e di idonea apparecchiatura per la sterilizzazione degli strumenti adoperati per l'espletamento dell'attività.-

## Art.8

**Condizione igienica dell'attività**

Sul titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti anche dal servizio di igiene pubblica dell'AUSL.-
- b) I rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere sempre immersi nell'alcool denaturato o trattato con apparecchiatura disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dal servizio di igiene pubblica suddetto. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere. E' assolutamente vietato utilizzare la stessa lametta per l'effettuazione di più rasature.-
- c) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata al cliente la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti.-

- d) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori (allume, ecc.).-
- e) Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio.-
- f) Tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati.-
- g) Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute.-
- h) Coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.-

## Art.9

**Pulizia del personale**

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro abbottonata, sempre in stato di perfetta nitidezza.-

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.-

## Art.10

**Esposizione orari e tariffe**

E' fatto obbligo all' esercente di esporre al pubblico, all'esterno del locale, in modo ben visibile, gli orari e gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio.-

All'interno del locale l' esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile, il tariffario delle prestazioni.-

## Art.11

**Vendita prodotti**

Alle imprese esercenti l'attività di cui al presente regolamento, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni sul commercio contenute nella L.R. 22.12.1999, n.28.- I prodotti e gli altri beni predetti possono essere quindi venduti liberamente dall' esercente senza necessità di ulteriori adempimenti.-

## Art.12

**Vigilanza e sanzioni**

Gli agenti della Polizia municipale e degli altri organi preposti alla vigilanza, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolge l'attività indicata nel presente regolamento.

Le violazioni al presente regolamento, relativamente a quelle non rientranti nelle previsioni sanzionatorie di cui all'art.5 della legge 17.8.2005, n.174 o di altre norme di legge specifiche, sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.-

E' disposta, inoltre, la cessazione dell'attività e la chiusura immediata dell'esercizio, con ordinanza del responsabile del servizio, nei seguenti casi:

- a) Esercizio abusivo dell'attività, ossia attività svolta senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività (o senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista prima dell'entrata in vigore del 2° comma dell'art.10 del D.L. 31.1.2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2.4.2007, n.40).-
- b) Perdita dei requisiti igienico sanitari, o professionali.-
- c) Negli altri casi previsti dalla normativa vigente.-

***Entrata in vigore del regolamento***

*Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.123 del 25/09/2007.- Ad intervenuta esecutività della citata deliberazione n.123/2007, il regolamento è stato ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 30/10/2007 al 14/11/2007, ed è entrato in vigore il 15/11/2007, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-*

*Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 28-6-2011 sono state apportate modifiche all'art.2 del regolamento.- Ad intervenuta esecutività, la citata deliberazione n. 36 /2011, unitamente al testo aggiornato del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 27-07-2011 al 11-08-2011.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 12-08-2011, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-*